



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

## ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1849 del 2014, proposto da:

-OMISSIS- Stefano, n.q. di genitore della minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso Isetta Barsanti Mauceri in Firenze, Via Lamarmora, 26;

*contro*

-OMISSIS-", Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

del giudizio di non ammissione alla classe III G, formulato, in data 29.08.2014, "a maggioranza", dal Consiglio di classe della Classe -OMISSIS-, a seguito del giudizio sospeso formulato all'esito dello scrutinio del I quadrimestre del 13.06.2014, nonche' di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente ancorche' non comunicato, ne' in altro modo conosciuto,

e per declaratoria in via cautelare

del diritto della figlia del ricorrente all'ammissione alla classe successiva, previo, ove occorra rinnovazione dell'esame relativo al giudizio sospeso,

e per la condanna

del risarcimento di tutti i danni patiti e patendi subiti dal ricorrente in proprio ed in nome e per conto della figlia e che saranno quantificati in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio di classe -OMISSIS-e di Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso appare assistito da adeguati profili di fondatezza sotto il dirimente profilo del difetto di motivazione atteso che, così come nello scrutinio finale estivo, la valutazione del consiglio di classe non può esaurirsi nel giudizio relativo al profitto conseguito in un'unica materia, dovendo, invece, involgere il complessivo rendimento dell'alunno in tutte le discipline, nonché, ove necessario, la possibilità di recupero delle lacune riscontrate nel successivo anno scolastico;

ritenuta la sussistenza del danno grave e irreparabile e, quindi, dei presupposti di cui all'art. 55, co. 9, cod. proc. amm.;

considerato che, in relazione alla natura delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere, in questa fase, integralmente compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) accoglie, ai fini del riesame, la suindicata domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente FF, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)